



# COMUNE DI MOIANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

## IMU-TASI ACCONTO 2015

### IMU E TASI ACCONTO: SCADE IL 16 GIUGNO

#### IMU 2015 NON DEVONO PAGARE:

ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie Sono, inoltre, da considerare equiparate all'abitazione principale le seguenti casistiche:

- 1) abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2 - C6 - C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze;
- 3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- 4) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto-Legge del 30 dicembre 1993, n. 557;
- 7) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati.

Per gli effetti dell'art. 5, comma 11, del Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02/09/2014, esecutiva, il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A partire dall'anno 2015, è considerata (ex lege) direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80). Per usufruire dell'assimilazione, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge.

Le suddette categorie di immobili, per le quali non è dovuta l'IMU, sono, invece, assoggettate alla TASI.

#### IMU 2015 DEVONO PAGARE:

Il titolare di diritto di proprietà o diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il locatario finanziario (leasing) e il concessionario di aree demaniali di

ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI CLASSIFICATI NEGLI ALTRI GRUPPI CATASTALI

I TERRENI AGRICOLI

#### Come Calcolare l'imposta

Base imponibile moltiplicata per aliquota, per percentuale di possesso e mesi di possesso meno le eventuali detrazioni o riduzioni spettanti.

La base imponibile dei fabbricati è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:

160 per categoria A (abitazioni) esclusi gli A10 e categorie C2 C6 e C7 (cantine, garage, ecc.)
80 per categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni)
140 per categoria B (uffici pubblici, scuole collegi ecc.) e C3 C4 C5
65 per categoria D (immobili industriali ecc.) esclusi i D5
55 per categoria C1 (negozi e botteghe)

Il Comune di Moiano ha determinato il valore delle aree fabbricabili con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 22.03.2007 che vengono confermati anche per il 2015.

La base imponibile è ridotta del 50% in caso di:

- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (consultare il Regolamento comunale IMU per l'individuazione di tale fattispecie)
- aree edificabili che ricadono nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana -, che prevede delle zone dove è vietata l'edificazione (ZONA ROSSA).

Aliquote definitive per l'anno 2015 da utilizzare per il calcolo in acconto dell'Imu 2015 approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02/09/2014 e di seguito riportate:

- 0,40 % abitazione principale e pertinenze
- 0,76 % immobili a disposizione

#### Abitazioni principali e relative pertinenze

L'abitazione principale è l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa classificate nelle categorie C2 C6 C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. **Attenzione: se la soffitta o la cantina, entrambe classificabili in C2, sono accatastate unitamente all'abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni solo per le tre pertinenze classificate in C6 o C7 avendo già usufruito della pertinenza in C2.**

Alle unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale, continuano ad applicarsi l'aliquota del 4,00 per mille e una detrazione d'imposta di € 200,00, da riportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete, inoltre, una maggiorazione della detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino a un massimo di € 400,00. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Dall'anno 2013 l'imposta di tutti gli immobili, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D dovrà essere interamente versata al Comune utilizzando il relativo codice tributo, eliminando la ripartizione fra quota Stato e quota Comune come disposto dalla Legge di Stabilità 2013.

L'imposta dovuta per gli immobili del gruppo catastale D dovrà essere invece versata allo Stato per l'aliquota dell' 0,76.

#### Codice catastale del Comune F274

Codici tributo per il versamento tramite F24:

3912 - IMU su abitazione principale e relative pertinenze
3916 - IMU per aree fabbricabili
3918 - IMU per altri fabbricati
3925 - IMU per fabbricati D quota Stato
3914 - IMU terreni agricoli

#### TASI 2015

L'acconto è pari alla metà del tributo dovuto per l'anno in corso, calcolato sulla base imponibile dell'IMU, a cui si applicano le aliquote approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02/09/2014 e di seguito riportate:

Descrizione categoria catastale	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze non di lusso (cat. da A/2 ad A/7)	2,20 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)	1,40 per mille
Altri fabbricati e unità immobiliari diverse dalla abitazioni principali e relative pertinenze	1,40 per mille
Aree fabbricabili	1,40 per mille

Il versamento del tributo può essere effettuato mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, ovvero mediante versamento su bollettino di conto corrente postale n. 1017381649, approvato dal Ministero delle finanze con DM 23 maggio 2014, disponibile presso gli uffici postali, indicando il codice catastale del Comune F274 e utilizzando i seguenti codici tributo:

FATTISPECIE	CODICE TRIBUTO
TASI abitazione principale e pertinenze	3958
TASI aree fabbricabili	3960
TASI altri fabbricati	3961

#### Sul tributo dovuto per abitazione principale e relative pertinenze non è prevista alcuna detrazione.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.

Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e il tributo deve essere pagato:

- per l'80% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari, in caso di leasing;
- per il 20% dagli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.).

Non è dovuto il versamento se, per ciascun tributo, l'imposta, per l'intero anno, è inferiore a € 12,00

Nel caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per ulteriori informazioni, il Servizio Entrate Comunali è aperto al pubblico, esclusivamente, il Lunedì e il Mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Sul sito del Comune, [www.comune.moiano.bn.it](http://www.comune.moiano.bn.it), è disponibile un link gratuito per il calcolo guidato dell'IMU e della TASI 2015, con la compilazione automatica e la stampa del modello F24.

Moiano li 5 giugno 2015

Il Responsabile del servizio Segretario Generale  
Dott.ssa Carla Moscato

Il Sindaco  
Avv. Giacomo Buonanno